

Oggetto: riscontro ricorso della Organizzazione sindacale Federazione GILDA-Unams del 11.04.22

Con riferimento alle contestazioni della nota di cui all'oggetto, questa Commissione Elettorale, costituita ai sensi CCNQ 7.08.98, si è riunita il giorno 13 Aprile 2022, nei locali del Future labs presso ITI LS F. Giordani di Caserta, via Laviano18, conviene che:

- l'operato è stato compiutamente attuato secondo le prerogative di cui all'art. 17 del summenzionato CCNQ;
- nella fattispecie concreta si è tenuto conto della normativa vigente in tema di elezioni e in particolare dell' ART. 64 del D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 che così recita:
*“ART. 64. (T. U. 5 APRILE 1951, N. 203, ART. 55, E LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 36) LA VALIDITÀ DEI VOTI CONTENUTI NELLA SCHEDA DEVE ESSERE AMMESSA OGNI QUALVOLTA SE NE POSSA DESUMERE LA VOLONTÀ EFFETTIVA DELL'ELETTORE, SALVO IL DISPOSTO DEI COMMI SEGUENTI.
SONO NULLI I VOTI CONTENUTI IN SCHEDE:
1) CHE NON SONO QUELLE DI CUI AGLI ALLEGATI A) E B) O NON PORTANO LA FIRMA O IL BOLLO RICHIESTI RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTICOLI 47 E 48;
2) CHE PRESENTANO SCRITTURE O SEGNI TALI DA FAR RITENERE, IN MODO INOPPUGNABILE, CHE L'ELETTORE ABBA VOLUTO FAR RICONOSCERE IL PROPRIO VOTO;
3) NELLE QUALI L'ELETTORE HA ESPRESSO VOTI PER UN NUMERO DI CANDIDATI SUPERIORE A QUELLO PER CUI HA DIRITTO DI VOTARE, A MENO CHE IL VOTO SIA STATO ESPRESSO SUL CONTRASSEGNO DI UNA LISTA E SIANO STATI SEGNATI NOMI DI CANDIDATI DI ALTRE LISTE. IN TALE IPOTESI, SONO VALIDI SOLTANTO I VOTI PER I CANDIDATI DELLA LISTA ALLA QUALE SI RIFERISCE IL CONTRASSEGNO VOTATO.
I SEGNI DI VOTO POSTI ACCANTO A NOMI DI CANDIDATI COMPRESI IN UNA LISTA VOTATA SUL CONTRASSEGNO SI CONSIDERANO COME NON APPOSTI.”*

- in relazione alle schede non attribuite la Commissione ha dovuto inoltre tener conto anche della giurisprudenza consolidata e dunque della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 30/9/2011 n. 388 (Preferenza col solo nome di battesimo - Preferenza nulla) Modalità di espressione del voto di preferenza.

La normativa attualmente in vigore prescrive testualmente che *“ciascun elettore ha il diritto di esprimere voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno”* (vedi artt. 71 e ss. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”. Deve condividersi, al riguardo, l'interpretazione restrittiva della norma, che conduce alla declaratoria di nullità del voto di preferenza dato con l'indicazione del solo nome di battesimo, anche perché, in effetti, tale pratica può tradursi in un chiaro ed invalidante segno di riconoscimento dell'elettore.

Per questi motivi la Commissione, analizzate nuovamente e con rinnovata attenzione le schede, afferma che: riguardo a due delle tre schede contestate, conferma, a maggioranza, con voto contrario di Daniela Mingione, quanto deliberato in precedenza anche con riguardo alla palese ed oggettiva presenza di segni inequivocabili di individuazione dell'elettore. Riguardo alla terza scheda, che non contiene la preferenza di lista e riporta la prima preferenza con il solo nome di battesimo e la seconda preferenza espressa a favore di Colurcio, la Commissione si esprime in questo modo: Francesca Virgilio ed Enrico Marra considerano nulla tale scheda in quanto l'espressione di una preferenza con il solo nome di battesimo rende identificabile il voto e quindi nulla la scheda.

Daniela Mingione afferma che vada attribuito il voto alla lista perché sono stati indicati due candidati in corrispondenza di essa, che vada attribuita la preferenza alla candidata Colurcio, in quanto espressamente indicata e vada attribuita la preferenza anche a Maria per chiara volontà dell'elettore di esprimersi in favore della stessa. Fabrizio Carbone afferma che il cognome Colurcio sia sufficiente per l'attribuzione del voto di lista.

Per quanto sopra esposto, la Commissione dichiara che:

-riguardo al punto 1 sub.i del ricorso presentato dalla Federazione Gilda-Unams, non possono essere attribuiti i voti ai candidati Colurcio Chiara e Mozzillo Maria, essendo stata ritenuta nulla la scheda a maggioranza;

-riguardo al punto 1 sub.ii non può essere attribuito il voto al candidato, essendo stata ritenuta nulla tale scheda a maggioranza;

-riguardo al punto 1 sub.iii la Commissione non può esprimersi, in quanto due componenti si dichiarano favorevoli alla validità della scheda elettorale e due componenti la ritengono nulla;

-riguardo al punto 2, il ricalcolo dei seggi non può essere effettuato, non essendo variato il numero dei voti attribuiti alle liste.

La Commissione, riconosce che per mero errore materiale, nel verbale n. 5 è stato omissivo il nominativo del candidato della Federazione Gilda-Unams Valentino Antonio, che ha riportato voti di preferenza n. 4.

Avverso il presente deliberato è ammesso ricorso entro dieci giorni al Comitato dei Garanti provinciale, cui, nel caso, sarà trasmesso copia del materiale probatorio.

Caserta, 13 Aprile 2022

I Commissari





Il Presidente

